

Pubblicato il 09/03/2021

**N. 00241/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00543/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2015, proposto da Gipsi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fregni, Marianna Caretti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vanni in Bologna, via Farini 30;

***contro***

Comune di Reggiolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n.3;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n.77 del 15-4-2015 con il quale il Comune di Reggiolo ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile della Società ricorrente ordinandone lo sgombero immediato, la messa in sicurezza e i conseguenti interventi di riconsolidamento delle strutture.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggiolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 la dott.ssa Jessica Bonetto e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 D.L. 28/10/2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La Gipsy s.r.l. ha gito in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza n. 77 del 15/4/2015, con la quale il Responsabile dell'Area Ricostruzione, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Reggiolo ha

dichiarato l'inagibilità della porzione di immobile, di proprietà della ricorrente, sita in Reggiolo, Via Magellano n. 29/31/33, censito in catasto al fg. 35, mapp. 102, sub. 1-2-3-4-7-8-9-10, ordinandone lo sgombero immediato, il divieto di utilizzo e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, con conseguenti interventi di riconsolidamento delle strutture.

In fatto ha allegato:

- di essere proprietaria di capannoni industriali siti in Reggiolo, Via Magellano n. 29/31/33;
- che il capannone oggetto dell'ordinanza impugnata è costituito da un fabbricato ad uso laboratorio e magazzini con soprastante abitazione su due piani, interessato in data 20 e 29 maggio 2012 da eventi sismici;
- che a seguito del terremoto sono stati effettuati due sopralluoghi alla presenza dei Tecnici della Regione Emilia Romagna e del Comune di Reggiolo, in conseguenza dei quali il Comune di Reggiolo ha adottato l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inagibilità della porzione di immobile, ordinandone lo sgombero, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e dei conseguenti interventi di riconsolidamento delle strutture.

Ad avviso della ricorrente l'atto del Comune sarebbe illegittimo per:

- 1) eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria per non avere l'Ente ordinato il riconsolidamento dell'immobile senza previamente espletare idoneo accertamento tecnico volto a verificare la reale sussistenza di danni statici irreversibili, non bastando a tal fine i sopralluoghi post sisma effettuati in quanto contraddittori e comunque non contenenti l'attestazione della presenza dei citati danni al capannone derivanti dal terremoto;
- 2) violazione del principio di proporzionalità per avere il Comune ordinato anche il riconsolidamento dell'edificio che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe essere effettuato necessariamente mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con conseguente eccessivo esborso da parte dell'interessata, bastando invece l'ordine delle opere di messa in sicurezza, già concretamente adempiuto, senza bisogno di imporre anche il consolidamento delle strutture;
- 3) violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 per mancato invio dell'avviso di avvio del procedimento;
- 4) incompetenza per essere stata l'ordinanza emessa ex art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dal Dirigente di Settore anziché dal Sindaco;
- 5, 6) violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL per essere stata l'ordinanza emessa in difetto dei presupposti previsti dalle norme in questione e, in particolare, del pericolo effettivo per l'incolumità pubblica, nonché dell'esistenza di situazioni di carattere eccezionale.

Sulla base di tali motivi la Società ricorrente ha chiesto disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il Comune di Reggiolo si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'impugnazione.

All'esito del giudizio, in occasione dell'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in ragione del fatto che con Ordinanza n. 8 del 2021 il Comune ha precisato il contenuto del provvedimento in questa sede nel senso preteso dalla Gipsy s.r.l. e cioè eliminando dall'ordine il riconsolidamento dell'edificio e mantenendo fermo il solo obbligo di messa in sicurezza.

Pertanto, il Collego dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Le spese possono essere compensate in ragione delle motivazioni poste alla base della decisione assunta e del comportamento processuale dell'Amministrazione che ha provveduto a modificare autonomamente il provvedimento impugnato nel senso richiesto dalla ricorrente e da ultimo aderito alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Jessica Bonetto**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Mozzarelli**

**IL SEGRETARIO**